



APS RAAI  
Registro Attrici Attori Italiani

**Spett.le Capo di Gabinetto  
del Ministero della Cultura  
Prof. Lorenzo Casini**

**e.p.c. Spett.le Direttore Generale  
della Direzione Spettacolo  
del Ministero della Cultura  
Dott. Antonio Parente**

**Spett.le Direttore Generale  
della Direzione Cinema  
e Audiovisivo  
del Ministero della Cultura  
Dott. Nicola Borrelli**

**Spett.le Presidente  
del Consiglio Superiore  
dello Spettacolo  
Prof. Lucio Argano**

Roma, 7 maggio 2021

**OGGETTO: Considerazioni e rilievi in merito al documento di consultazione del “Disegno di legge recante delega al Governo in materia di spettacolo e disposizioni per la tutela dei lavoratori del settore”.**

Spettabili,

Vi ringraziamo per la possibilità di audizione e di contributo ad una manovra vitale per il settore dello spettacolo. Un settore oggi in profonda crisi anche a causa di diversi vuoti normativi che storicamente lo riguardano.

Premettiamo di aver preso parte e contribuito al lavoro unitario di alcune sigle per convergere su un documento comune. La collaborazione e la mediazione tra le diverse opinioni ha generato un documento a nostro giudizio valido per molti contenuti, ma che infine, in alcune impostazioni di metodo ed in alcuni parametri, non ha collimato con la nostra visione che siamo qui ad esprimere.

## PREMESSE

### **AFFIANCARE SEMPRE IL “CRITERIO RETRIBUTIVO” A QUELLO CONTRIBUTIVO, per l’accesso alle misure**

Crediamo che, nella prassi adottata fino ad oggi, l’equivoco di fondo risieda nel computare il valore del contributo di ogni lavoratore al FPLS, solo con la misura delle giornate contributive effettuate. **La giornata contributiva**, infatti, ha un **valore del tutto relativo** in un settore in cui **le paghe hanno valori rilevantemente diversi**, a seconda del campo di attività (prosa, cinema, audiovisivo, doppiaggio, radio, ecc.) e a seconda del valore contrattuale del singolo lavoratore.

### **SET - GIORNATE CONTRIBUTIVE, TETTO DI REDDITO, ma anche SOGLIA DI REDDITO**

Per quanto espresso, appare necessario legare l’accesso alla misura del SET, anche ad una soglia di reddito, in alternativa al numero di giornate contributive. Si sottolinea infatti come il tetto sia indicato appunto in termini di reddito e non di giornate contributive.

L’ipotesi corretta della soglia di reddito per l’accesso al SET ci appare quella di **8.000,00 euro** - la soglia che comporta l’obbligo di presentazione di Dichiarazione dei redditi per il lavoratore dipendente o assimilato - da cui risultino contributi versati esclusivamente nel FPLS.

Si precisa infatti che 40 giornate svolte al minimo sindacale nella prosa possono generare un reddito di circa 3.000,00 euro, e relativo flusso fiscale; stesso reddito che può essere maturato, ad esempio, in 1, 3 o 5 giornate, in condizioni diverse. Per questo, **il criterio del numero di giornate contributive maturate risulta di fatto iniquo, se adottato come esclusivo** senza prevedere in alternativa **un criterio reddituale**, o una **combinazione dei due criteri**.

### **ANNO PENSIONISTICO: 60 GIORNATE CONTRIBUTIVE, moltiplicatori e altri provvedimenti normativi a sostegno, ma anche SOGLIA DI REDDITO**

In termini di giornate contributive necessarie alla maturazione di un anno pensionistico, il numero di 120 in vigore ad oggi appare enormemente sproporzionato alla realtà del lavoro, anche pre-COVID-19. Si ritiene necessario ripristinare almeno la soglia in vigore fino al '95, cioè **60 contributi annui**, considerando inoltre che il lavoro nello spettacolo si è sensibilmente ridimensionato nelle opportunità e nella durata degli impieghi dai fiorenti anni '90. 60, così come indicato in più di una delle proposte di legge che il documento per la consultazione indica in premessa, **sempre considerando però i moltiplicatori**, lo **Sportello unico**, i **nuovi codici ATECO** e **IVS**, i

**ricongiungimenti retroattivi** e, soprattutto, la **soglia di reddito come criterio alternativo** a quello del numero di giornate.

La corretta soglia di reddito atta a veder riconosciuta la maturazione dell'anno pensionistico potrebbe individuarsi in **8.000,00 euro - la soglia che comporta per il lavoratore dipendente o assimilato l'obbligo di presentazione di Dichiarazione dei redditi - da cui risultino contributi versati esclusivamente nel FPLS.**

## **PROFESSIONI USURANTI**

Desideriamo rafforzare l'argomentazione della necessità del riconoscimento alle professioni dello spettacolo del carattere di professioni usuranti.

Tutte le professioni dello spettacolo riguardanti la fase di produzione effettiva sono in generale attività che si svolgono con orari del tutto irregolari, in luoghi spesso diversi, anche di notte, spesso all'aperto e in qualunque stagione.

Più nello specifico, vi sono poi professioni che inoltre richiedono impegno e sforzo fisico, come solo a titolo d'esempio quelle di: macchinista, elettricista, attrezzista, etc. Ve ne sono altre poi che richiedono efficienza mentale, oltre che fisica, come quella del lavoratore artista interprete, della cui professione è parte essenziale l'utilizzo della memoria e del corpo, non solo per la prestazione in sé, ma anche per intere giornate e settimane di prove, se richiesto, in piedi e non affatto di rado con abbigliamento non consono alla stagione.

In merito all'interprete, è anche da considerare la *sensibile obiettiva riduzione dei ruoli*, quindi delle occasioni di lavoro, con l'avanzare dell'età.

## **REGISTRI PROFESSIONALI, riferimento certo**

L'adozione di Registri professionali per tutte le diverse categorie professionali dello spettacolo (Registri e non Albi, che non escludano dunque nessuno dalla possibilità di esercizio della professione), che valutino lo **storico** del professionista e non solo gli ultimi mesi di attività, riteniamo rappresenti il criterio imprescindibile e il più efficace per l'individuazione dei professionisti cui rivolgere tutele specifiche. I criteri di individuazione adottati finora di volta in volta si sono dimostrati fallaci, in particolare nei confronti delle attrici e degli attori, in quanto impostati in termini di giornate contributive maturate nel breve periodo, *senza considerare lo storico*. Ricordiamo la realtà dei numerosi artisti indigeni d'età matura o avanzata, non ancora con i requisiti per andare in pensione - quasi impossibili da maturare per attrici e attori - e che faticano a trovare impieghi, trovandosi così in grande difficoltà; le artiste madri che non arrivano quasi mai a prendere sostegni per la maternità a causa del non riconoscimento della specificità della professione; la mancanza di tutele per la malattia quando si è fuori contratto, ecc.

## CONSIDERAZIONI E RILIEVI

Premettiamo che gli argomenti e le problematiche emerse dalla lettura del documento di consultazione da Voi inviato necessitano di un più ampio ed approfondito confronto. Chiediamo pertanto che il presente documento costituisca la base di partenza per ulteriori occasioni di confronto e di scambio con il Ministero, auspicabilmente in un **Tavolo tecnico** che veda la **presenza anche dei lavoratori** stessi, per il quale ci rendiamo fin d'ora disponibili.

Preliminarmente, si richiede che nella redazione del DLgs. venga prestata una maggiore attenzione alla valorizzazione della totale inclusione dei generi. Tale richiesta è una necessaria precisazione, non meramente formalistica, ma determinante per dimostrare, anche nell'uso del linguaggio formale in sede legislativa, l'assoluto rifiuto di qualsiasi discriminazione di genere.

**Il rapporto di lavoro nello spettacolo deve considerarsi sempre di natura subordinata**, in quanto compreso all'interno di un processo produttivo che implica il coordinamento, la compresenza e il rispetto di precise direttive da parte del datore di lavoro (ad es. orari e giorni prestabiliti nei quali erogare la prestazione da parte del lavoratore e della lavoratrice).

Malgrado la costante giurisprudenza giuslavoristica abbia chiarito che, ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro, è necessario prendere in considerazione gli effettivi parametri con i quali la prestazione di lavoro viene erogata e non il *nomen iuris* che al rapporto viene attribuito dalle parti, è auspicabile che il DLgs. di prossima approvazione contenga un preciso riferimento alla natura subordinata del rapporto di lavoro, così come appena chiarito. Il “doppio canale” che attualmente caratterizza il settore (lavoratrici e lavoratori con o senza partita IVA), genera incertezza e disparità di trattamento, soprattutto in materia di applicazione delle tutele relative agli istituti che regolano la contribuzione e, in generale, a tutte le misure (ordinarie e straordinarie) economiche applicabili al comparto.

**La differenziazione**, nel comparto, **tra titolari di partita IVA e non titolari**, per preciso dettato normativo, dovrebbe essere **ridotta a mera diversità relativa al regime fiscale, eliminando qualsivoglia differenza**, sia pure meramente

potenziale, **sotto il profilo delle tutele**, intese nell'accezione più ampia e inclusiva sia di quelle relative alla sfera contributivo/previdenziale (indipendentemente dal regime fiscale è importante specificare che la cassa di riferimento ove versare tutte le contribuzioni in via esclusiva della lavoratrice e del lavoratore dello spettacolo è il FPLS - gestione ex Enpals), sia a quella economico/assistenziale (ove necessaria). Al fine di evitare pratiche di discriminazione, ad oggi largamente impiegate, poste in essere dalle produzioni a carico degli scritturati in favore dei titolari di partita iva, è necessario prevedere che il **costo complessivo del lavoro**, che grava sulla produzione, **sia uguale per scritturati e titolari di partita IVA**. Infatti, il sistema ad oggi vigente consente alla produzione un risparmio sui costi del lavoro di un titolare di partita IVA, rispetto a quelli di uno scritturato, favorendo così pratiche discriminatorie.

## **2. La delega al Governo per il riordino normativo**

E' necessario prevedere una revisione dei principi generali contenuti nell'art. 1 della Legge di delega (175/2017), in particolare: a) i criteri che concorrono al riparto del FUS; b) la struttura di consultazione e controllo.

Quanto al punto a), è necessario specificare e chiarire che i **fondi FUS** debbano essere erogati non solo in base a requisiti di qualità progettuale ma anche in termini di **responsabilità occupazionale**, da rimodulare nelle percentuali soprattutto **a favore della parte artistica e delle lavoratrici e dei lavoratori direttamente coinvolti nelle attività legate al palcoscenico** - a titolo d'esempio: artiste/i interpreti, registe/i, figure tecniche specializzate, scenografi/e, costumiste/i, sarte/i, attrezziste/i, direttrici e direttori di scena, trasportatrici e trasportatori, ecc. - di innovazione, di importanza sociale e formativa, e a parametri che eliminino ogni disparità di genere e che valorizzino nuovi talenti, non solo su criteri quantitativi d'impresa e di mercato.

Quanto al punto b), appare imprescindibile ripensare le competenze del **Consiglio Superiore dello Spettacolo** e la sua composizione, per garantire una **migliore rappresentanza di tutte le categorie professionali** e per consentire al suddetto Consiglio Superiore dello Spettacolo **una funzione di controllo più penetrante**, sia in riferimento **all'impiego del FUS**, sia in riferimento **alla concreta esecuzione dei rapporti di lavoro**.

### **3. La tutela dei lavoratori dello spettacolo**

#### **3.1. Ambito di applicazione**

Positiva l'intenzione del DLgs di futura approvazione di individuare le nuove figure professionali dello spettacolo emerse negli ultimi anni. In particolare, risulta importante prevedere un codice di qualifica IVS per formatrici e formatori professioniste/i per non lasciare privi di tutele molte lavoratrici e lavoratori.

Una prima forma di tutela dovrebbe essere rappresentata dalla possibilità di **ricongiungimento dei contributi versati in gestione separata** o riscattandoli o incrociando i dati Inps/ex-Enpals e Agenzia delle Entrate con una retroattività di 5 anni.

In questo ambito, dovrebbe essere previsto un principio generale di cumulo delle prestazioni erogate nella stessa giornata con diversi datori di lavoro, attraverso un meccanismo che permetta di accreditare ogni giornata contributiva svincolandola dal giorno di retribuzione.

#### **3.2. SET – Sostegno economico temporaneo per i lavoratori dello spettacolo**

La misura prevista da tale istituto non può essere legata alle sole giornate lavorative, ma **anche ad una soglia di reddito**, sempre per il principio già espresso per cui il criterio delle giornate ha un valore estremamente relativo.

È necessario qui rappresentare che l'**attività** nello spettacolo impegna a tempo pieno le lavoratrici e i lavoratori, ma l'occupazione retribuita si sviluppa in maniera **discontinua** e intermittente. Diventa, così, necessario sostenere, attraverso una misura non assistenziale, le lavoratrici e i lavoratori nei periodi di non retribuzione a titolo di investimento culturale pubblico.

Il reperimento degli oneri, oltre alle aliquote segnalate, dovrebbe essere posto a carico anche delle imprese e dei teatri grandi percettori di FUS che, ad ogni abbassamento di livello occupazionale per le categorie del Gruppo A da loro attuato, dovrebbero versare un corrispettivo nell'apposito fondo di solidarietà in misura inversamente proporzionale agli organici impiegati (meno opportunità di lavoro si offrono, più si versa nel fondo per la discontinuità).

È importante evidenziare che il reddito di discontinuità potrà avere una sua reale **efficacia solo se in sinergia con la previsione di altre tutele** (vedi punto 3.8), attraverso meccanismi come il moltiplicatore e il coefficiente di maggiorazione delle giornate lavorate ai fini contributivi, lo Sportello Unico (punto

3.10) e i codici ATECO e IVS (ad es. formatrici e formatori) con i relativi ricongiungimenti pregressi.

L'accesso alla discontinuità dovrebbe essere riconosciuto alle lavoratrici e ai lavoratori dello spettacolo con un reddito minimo di € 8.000,00 e non superiore a € 50.000,00 e **nella misura della maggior tutela per i redditi più bassi**.

Dovrebbero poter fare richiesta del reddito di discontinuità:

- coloro le/i quali abbiano maturato, nei dodici mesi precedenti la richiesta, almeno 40 giornate di contribuzione versata o accreditata esclusivamente al FPLS (considerando la retroattività dei nuovi codici IVS);
- coloro le/i quali abbiano maturato, nei dodici mesi precedenti la richiesta, un reddito di almeno 8.000,00 euro con contributi versati esclusivamente nel FPLS;
- coloro le/i quali abbiano maturato, nei trentasei mesi precedenti la richiesta, 90 giornate di contribuzione versata o accreditata esclusivamente al FPLS (considerando la retroattività dei nuovi codici IVS);
- coloro le/i quali abbiano maturato, nei trentasei mesi precedenti la richiesta, un reddito annuo medio di almeno 6.000,00 euro con contributi versati esclusivamente nel FPLS;

Nel documento sintetico inviato alle Associazioni si legge: *“Con riguardo al secondo requisito, per i lavoratori autonomi e per gli interpreti impegnati nelle produzioni cine-audiovisive iscritti al FPLS, potrebbe prevedersi la riduzione delle giornate di contribuzione a (XX)”*. Sul punto si osserva che non va prevista una riduzione delle giornate di contribuzione, ma è preferibile, invece, applicare un **moltiplicatore** per le giornate nel settore audiovisivo, come specificato più avanti. Questo poiché molti professionisti svolgono attività sia in audiovisivo che in teatro, doppiaggio, radio o altro, per cui ne risulterebbe più semplice il calcolo del cumulo generale delle giornate. Si precisa che tale moltiplicatore andrà utilizzato anche nel caso di riprese audiovisive di spettacoli teatrali.

Risulta inoltre necessario individuare un criterio che tenga conto delle **prestazioni di lavoro erogate fuori del territorio della Nazione**. In particolare è necessario correggere l'attuale previsione normativa che prevede il "rimpatrio contributivo" solo a fine carriera, creando, così, un vulnus per l'accesso ad alcuni benefici legati al calcolo delle giornate contributive maturate.

L'arco temporale di riferimento relativo al calcolo per accedere al SET, dovrebbe essere di **36 mesi** e non di 24 mesi, come invece indicato nel documento di consultazione.

Appare del tutto non condivisibile, pertanto **da eliminare**, la previsione che ipotizza di vincolare la percezione dell'indennità di discontinuità alla **partecipazione obbligatoria a progetti di formazione** veicolati dalle Regioni. Il reale pericolo della previsione è quello di veder utilizzate risorse che dovrebbero competere a professioniste e professionisti dello spettacolo, per finanziare operazioni non pertinenti alle specifiche professionalità. Inoltre potrebbero nascere ulteriori situazioni ambigue come, ad esempio, prove di spettacoli mascherati da formazione.

### **3.3. Tutela e sostegno della genitorialità**

Una drammaticamente vasta platea di **attrici** ed altre lavoratrici dello spettacolo (ad es. **danzatrici**) rimangono escluse dal T.U. maternità/paternità, non potendo maturare giornate lavorative **tra il quinto e il settimo mese di gravidanza, arco temporale in cui la gravidanza è visibile**. Sarebbe necessario quindi prevedere una forma specifica di accesso al sostegno, attraverso il requisito di appartenenza ai Registri Professionali o attraverso criteri di reddito minimo maturato nei 12 o 36 mesi precedenti o attraverso contributi versati negli ultimi 12 o 36 mesi - da cui risultino contributi versati esclusivamente nel FPLS.

### **3.4. Indennità di malattia**

Appare del tutto inadatto al comparto in oggetto il rinvio al comparto del Terziario. Sarebbe necessario prevedere disposizioni specifiche per le diverse professioni in merito ai requisiti per beneficiarne, attraverso il requisito di appartenenza ai Registri Professionali o attraverso criteri di reddito minimo



maturato nei 12 o 36 mesi precedenti o attraverso contributi versati negli ultimi 12 o 36 mesi - da cui risultino contributi versati esclusivamente nel FPLS. Tali parametri si ritiene debbano essere gli stessi indicati ai fini dell'accesso al SET (v. punto 3.2).

### **3.5. Retribuzione giornaliera per fini assistenziali**

La retribuzione prevista dal documento di consultazione dovrebbe essere elevata ad almeno 120€.

### **3.8. Trattamenti previdenziali e obblighi contributivi**

Si esprime apprezzamento sia per l'intenzione di abbassare il numero delle giornate annue necessarie a maturare l'anno contributivo - davvero irraggiungibili oggi per molti lavoratori dello spettacolo ed in particolare per attrici e attori - sia per l'aver accolto e introdotto il principio sul quale abbiamo insistito molto in quest'ultimo anno: la **necessità di distinguere l'attività svolta nella prosa e quella nell'audiovisivo**, a causa delle dinamiche professionali profondamente diverse.

Si esprime altresì apprezzamento per l'importante passaggio: "**le giornate contributive che risultino eccedenti rispetto al numero di giornate necessarie per il raggiungimento dell'annualità di contribuzione possano essere utilizzate ai fini del raggiungimento del requisito dell'annualità di contribuzione nell'anno successivo**".

In relazione alla necessità di individuare un **moltiplicatore** che realmente rappresenti le molteplici peculiarità che contraddistinguono le diverse figure professionali dell'intero comparto, si rappresenta che risulterebbe equo applicare **alle giornate svolte con il codice 022 un moltiplicatore per 3** e un moltiplicatore di **1,5 per il codice 021**. Altri moltiplicatori sono da valutare per gli altri codici rappresentativi delle attività artistiche e tecniche dello spettacolo.

**Solo grazie ai meccanismi sopra e di seguito descritti**, per le lavoratrici e i lavoratori del Gruppo A (previsto dal D.Lgs 182/1997) diverrà possibile raggiungere l'anno pensionistico, prevedendo al contempo un **abbassamento dei contributi annui necessari, da 120 a 60**. Per chiarezza, va tenuto presente che un'attrice o un attore di audiovisivo (cod. ex-Enpals 022), se protagonisti del film,

svolgono il loro ruolo in 15/20 giornate contributive; se non protagonisti, in, a seconda dei casi, 8, 5, 3 o 1 sola giornata contributiva.

Criteri di moltiplicazione delle giornate saranno necessari anche per scongiurare un drastico abbassamento del rateo pensionistico, corrispondente all'abbassamento della quota di giornate lavorative al di sotto delle 120 giornate richieste, integrando a livello contributivo i giorni di Naspi così come quelli di discontinuità etc. Si richiede, altresì, la retroattività e il riconteggio con conseguente **rivalutazione dell'effettivo anno pensionistico per i contribuenti con versamenti successivi al 1995.**

Il versamento contributivo deve essere sempre e solo effettuato dal datore di lavoro, **non devono essere previste forme di autoliquidazione.**

Per la maturazione dell'annualità contributiva, a fronte del mancato raggiungimento delle 60 giornate, dovrebbe essere previsto il criterio per il quale **l'anno pensionistico si consideri maturato al raggiungimento di un reddito annuale minimo**, che potrebbe essere individuato in **€ 8.000,00** - la soglia di reddito che rende necessaria la presentazione della Dichiarazione dei Redditi, per i lavoratori dipendenti o assimilati - da cui risultano contributi versati esclusivamente nel FPLS.

### **3.9. Bonus contributivo per gli anni 2020 e 2021**

Si chiede per tutte le lavoratrici e lavoratori dello spettacolo il riconoscimento di un Bonus contributivo per il 2020, il 2021 e, fino a completa ripresa del comparto post emergenza pandemica, **equivalente al numero di giornate necessarie al raggiungimento di ogni anno pensionistico.**

È necessario che il DLgs. chiarisca se e come la contribuzione figurativa possa essere versata in FPLS e non in gestione separata.

### **3.10 Certificato di "assunzione" e agibilità - Sportello telematico per lo spettacolo occasionale**

La previsione dello sportello telematico rappresenta uno strumento di **grande utilità** per tutte le lavoratrici ed i lavoratori titolari di una posizione ex-Enpals ed è concettualmente condivisibile, ma, così come proposto dal documento di consultazione presenta criticità che vanno corrette.

Lo sportello deve essere **destinato a tutte le imprese che non siano di spettacolo**, siano essi enti pubblici o privati, pubbliche amministrazioni, persone fisiche o associazioni che vogliano instaurare un rapporto di lavoro con una lavoratrice o un lavoratore dello spettacolo (non solo autonomi appartenenti al regime fiscale con partita iva), permettendo in primo luogo l'assunzione, oltre al rilascio del relativo documento di agibilità.

Le lavoratrici ed i lavoratori per cui è previsto lo Sportello, dovranno essere iscritti al FPLS e **con reddito prevalente riconducibile al lavoro nello spettacolo**, compresa l'attività di formatrice e formatore **professionisti** di arti e tecniche dello spettacolo. Inoltre i soggetti che si avvalgono dello sportello dovranno dichiarare il numero di giornate effettivamente lavorate, inclusi i giorni di prova e di preparazione. E' importante ricordare che, affinché lo strumento sia efficace nel far emergere il maggior numero possibile di giornate lavorative, devono contemporaneamente essere istituiti i codici IVS (es. formatrici e formatori) e i relativi ricongiungimenti degli anni lavorativi pregressi.

#### **4. Registro dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo**

Premesso che i registri di qualsiasi professione dello spettacolo non possono essere equiparati ad albi professionali e la mancata iscrizione ad essi non preclude, pertanto, la possibilità di svolgere la professione o godere delle relative tutele connesse, appare, però, non condivisibile rimettere la definizione dei parametri degli stessi a un successivo Decreto, laddove, come nel caso del **Registro Attrici Attori**, i **parametri siano già stati discussi e identificati dalla categoria**, sottoscritti da oltre 2.400 professionisti.

Si riportano qui di seguito i parametri individuati dalla categoria:

1. La qualifica di attrice e di attore professionista è riconosciuta a coloro i cui redditi derivanti dalla professione di attrice e di attore (o altre arti dello spettacolo) costituiscono più del 50 per cento del loro reddito complessivo da lavoro e che sono in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
  - a) un diploma rilasciato da istituti pubblici o privati autorizzati alla formazione di attrici e attori, riconosciuti a livello nazionale o regionale, di durata almeno triennale e che rispettano gli orari scolastici nazionali o regionali;

b) aver versato un numero minimo di contributi previdenziali, secondo quanto previsto ai sensi dei commi 2 e 3.

2. In sede di prima applicazione, il numero minimo di contributi previdenziali di cui al comma 1, lettera b), è di 150 versamenti effettuati nel corso della vita lavorativa, con i codici di categoria ex-Enpals 021, 023, 024 e 025, o di 50 versamenti con codice di categoria 022. In caso di attività combinata con i diversi codici, al fine del calcolo per il raggiungimento di 150 versamenti ogni contributo con codice di categoria 022 ha il valore di 3 versamenti.

3. In sede di prima applicazione ed in futuro, per adeguamento ad eventuali variazioni dello stato del lavoro, il numero minimo di contributi previdenziali e i criteri di calcolo di cui al comma 2 potranno essere modificati, entro un minimo e un massimo del 10%.

Si precisa che è necessario prevedere il riconoscimento di scuole all'estero di pari requisiti.

Si precisa altresì che è necessario riconoscere e comprendere tra il reddito eleggibile come derivante da arti dello spettacolo anche quello da attività di formatrice e formatore professionisti di arti dello spettacolo.

L'istituzione di Registri per ogni categoria professionale dello spettacolo appare largamente la misura più efficace, e pertanto necessaria, per il riconoscimento della professionalità e dei professionisti, per gli effetti di chiarezza nell'accesso a tutte le misure - sempre in alternativa ai criteri di giornate lavorative e di reddito - e per la possibilità di **riordino** e di reale valutazione sullo status del settore.

## APPENDICE

### **RILANCIO ECONOMICO DEL SETTORE**

Consapevoli che il Dlgs del Governo in materia di spettacolo di prossima emanazione ha per oggetto il welfare dei lavoratori, si vuole approfittare comunque per ricordare gli interventi - già presentati ai Tavoli permanenti Spettacolo e Cinema - che si giudicano necessari per un reale **rilancio economico e di impiego del settore**.

- Per quanto riguarda la necessaria **riforma dei criteri di erogazione del FUS**, si rimanda a quanto già espresso al precedente punto 2 a pag. 5.
  
- Introduzione nel sistema scolastico dei **LICEI DELLE ARTI E DEI MESTIERI DELLO SPETTACOLO**, sul modello dei paesi anglosassoni: una riforma fondamentale che avrebbe un profondo impatto sia per la generazione di lavoro per il comparto, sia perché favorirebbe una profonda svolta e maturazione culturale nella percezione sociale dello spettacolo. Tale formazione, **guidata da artisti e tecnici professionisti**, offrirebbe ai professionisti del settore importanti possibilità di impiego e al contempo promuoverebbe una conoscenza basilare e una cultura delle arti e dei mestieri dello spettacolo - come il canto, la danza, la recitazione, la drammaturgia e la sceneggiatura, il costume, la scenotecnica, l'illuminotecnica, la fotografia e via dicendo - rappresentando il presupposto all'eventuale successivo approfondimento di alta formazione di livello universitario. Solo così prepareremo in Italia - il Paese che dell'arte, della cultura e dello spettacolo è l'emblema nel mondo, il paese oltre ad aver fatto scuola col suo cinema nel molto ha inventato nel '500 l'impresa teatrale - una **trasversale cultura popolare dello spettacolo** e consapevoli e competenti **generazioni di artisti e di tecnici in grado di competere nell'attuale mercato globale**. Solo così diffonderemo una nuova cultura sociale che nutra per lo spettacolo e i suoi mestieri un interesse e un rispetto consapevoli.
  
- Istituzione di un'*Agenzia Informatica di Distribuzione Teatrale su Territorio Nazionale*: un **NUOVO ETI per il Teatro di Giro**, che **favorisca e razionalizzi la circolazione degli spettacoli** di produzione privata sull'intero territorio nazionale, per un migliore sfruttamento degli stessi e per la generazione di maggior lavoro per Artisti interpreti, Tecnici specializzati, Lavoratori di palco, Sarte di scena, Trasportatori, Scenotecniche e Attrezzisti, Sartorie, Service, ecc., attualmente in grave sofferenza.  
Ciò potrebbe essere anche volano di un'opera di **recupero e tutela dei teatri storici** sul territorio nazionale (legge Feletti, 1986), rigenerandoli (Fondi UE) strutturalmente e tecnicamente.

- Estensione dello strumento del **TAX CREDIT, interno ed esterno, al Teatro.**
- Necessità di un **CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER L'AUDIOVISIVO**, a tutt'oggi assente in Italia.
- Necessità di un nuovo **CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA PROSA**, essendo quello attuale carente e insufficiente.
- Presenza degli **artisti interpreti nelle commissioni consultive e decisive**, relative allo stanziamento dei fondi pubblici e alla determinazione delle agevolazioni fiscali, a qualsiasi livello istituzionale.
- Istituzione di un nuovo strumento che generi nuove opportunità di lavoro per tutti, ampliando e diversificando l'offerta cinematografica al pubblico: un **FONDO SPECIALE PROGRESSO CINEMA**, basato su meccanismi che lo rendano quanto più possibile autonomo e rivolto alla produzione di film a budget contenuto, con cachet predefiniti e in cui sia prevista alternanza degli artisti impiegati. Potrebbe divenire una fucina in cui **far nascere nuovi autori e talenti e consolidarne altri**, ampliando la pluralità produttiva, creativa ed espressiva e soprattutto **moltiplicando al contempo le opportunità di lavoro** per tutti i professionisti e le imprese della filiera.



APS RAAI - Registro Attrici Attori Italiani